CAMERA DEI DEPUTATI N. 2628

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ARTIOLI

Presentata il 27 aprile 1988

Norme relative alla sterilizzazione volontaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, la legge 22 maggio 1978, n. 194, nel dettare le norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, ha, con l'articolo 22, espressamente abrogato il complesso di norme del codice penale compreso nel titolo X del libro secondo ed inoltre il n. 3) del primo comma ed il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 dello stesso codice penale.

Il legislatore ha, quindi, per tale via sancito, da un lato, la decriminalizzazione del delitto di procurata impotenza alla procreazione introdotto dal legislatore del 1930 (articolo 552) e, dall'altro, la eliminazione degli aggravamenti di pena previsti dal testo dell'articolo 583 del codice penale per la ipotesi di acceleramento del parto e di aborto come conseguenza di lesioni personali.

Il silenzio della legge n. 194 del 1978, circa i possibili effetti sul tessuto normativo della pura e semplice *abolitio criminis* dell'ipotesi delittuosa sopra richiamata, ha però riaperto in dottrina ed in giurisprudenza (cosa che, del resto, era largamente prevedibile) la discussione, vivace nei primi tempi di vigenza del codice penale, ma successivamente sopita, circa la natura giuridica del delitto di procurata impotenza alla procreazione come « attentato » alla sanità della stirpe.

Viene di conseguenza in discussione la configurabilità, ovviamente nei soli confronti di chi proceda, al di fuori dei casi di necessità, alla interruzione chirurgica dei dotti deferenti (o, rispettivamente,

delle tube) ovvero determini comunque l'arresto permanente della spermatogenesi o dell'ovogenesi, di un'autonoma incriminazione per l'evento dell'*impotentia generandi* in tal modo provocato, in ordine al delitto di lesioni personali gravissime. Delitto ovviamente non configurabile nei confronti della persona oggetto del trattamento e titolare del (non disponibile) diritto di consentirvi.

Nel sistema normativo rimangono vigenti sia l'articolo 5 delle preleggi (il quale, come è noto, sancisce l'invalidità dell'eventuale consenso dell'avente diritto per il compimento di atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica), sia gli articoli 582 e 583 del codice penale. L'attuale vigenza di dette norme può quindi indurre l'interprete a ritenere che, in difetto dei limiti costituiti dalla presenza nell'ordinamento di un'autonoma norma incriminatrice, considerata dalla dottrina come esaustiva del rilievo penale del fenomeno, alla norma incriminatrice (speciale) espressamente abrogata possano ritenersi sostituite automaticamente quelle (non abrogate) degli articoli 582 e 583 del codice penale. L'interprete, in definitiva, potrebbe cioè argomentare che l'evento dell'incapacità di procreare, ritenuto sotto l'impero della normativa sostanzialmente irrilevante perché assorbito dalla previsione legislativa di un delitto di attentato, potrebbe oggi rivendicare la propria autonomia e rendere suscettibile di sanzione l'atto umano che ne è causa.

È ferma convinzione dei proponenti che siffatta interpretazione non abbia giuridico fondamento. Il legislatore del 1978 non può infatti aver voluto abolire il rilievo penale della cosiddetta « sterilizzazione volontaria » con la riserva mentale di far rivivere implicitamente un'altra ipotesi di reato munita di più grave sanzione; destinata, per di più, a colpire esclusivamente il sanitario che pratica l'intervento e non più il soggetto che volontariamente si sottopone al trattamento.

Poiché non appare peraltro tollerabile che in tale situazione di obiettiva incertezza i cittadini rimangano esposti alle differenti conseguenze sanzionatorie che i singoli giudici possono trarre dai medesimi fatti, almeno fino al momento in cui (e senza alcuna garanzia, pur dopo tale momento) la giurisprudenza consolidata riconosca « socialmente adeguati » i trattamenti di sterilizzazione, appare indispensabile provvedere ad una completa e chiara disciplina della materia; affermando cioè espressamente la liceità dei trattamenti di elezione finalizzati a procurare impotenza alla procreazione, purché gli stessi siano assoggettati alle regole generali che presiedono al legittimo e corretto esercizio della professione di medico chirurgo in riferimento ad analoghi trattamenti egualmente di elezione.

La proposta di legge consta di cinque articoli. Nel primo si afferma la liceità degli interventi di sterilizzazione se praticati su soggetti capaci di esprimere valido consenso al trattamento. Nel secondo articolo si pongono altre due condizioni per la liceità degli interventi: che questi vengano cioè effettuati da medico chirurgo e salvaguardando l'integrità anatomo-morfologica del soggetto che ad essi viene sottoposto. Vengono altresì disegnate le procedure per il ricorso al trattamento e si pone a carico del medico l'obbligo di fornire all'interessato ogni informazione sull'intervento e sulle sue conseguenze. L'articolo 3 riconosce che l'intervento di sterilizzazione, in quanto strumentale ad assicurare il benessere psicofisico del soggetto che volontariamente vi si assoggetta (e, di conseguenza, alla « salute » di esso, nel significato che a tale termine attribuisce la Carta fondamentale), ha titolo per essere ricompreso tra le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Gli articoli 4 e 5 dettano sanzioni penali differenziate: si considera l'intervento praticato su persona non consenziente alla stregua del delitto di lesioni personali gravissime, prevedendosi aggravamenti di pena nell'ipotesi che il soggetto attivo sia un esercente la professione sanitaria. L'inosservanza delle altre prescrizioni è punita in misura minore, atteso il contenuto prevalentemente formale delle relative disposizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli interventi finalizzati alla sterilizzazione sono consentiti ove praticati su persona capace di esprimere valido consenso, che ne fa richiesta.

ART. 2.

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 debbono essere praticati da medico chirurgo iscritto all'Albo e devono salvaguardare la conformazione anatomo-morfologica di chi vi è sottoposto.

2. L'interessato deve redigere di proprio pugno la richiesta di intervento esprimendo esplicito consenso con riferimento all'irreversibilità delle conseguenze che ne derivano. Il medico chirurgo è tenuto a fornire a chi richiede l'intervento dettagliate informazioni sulla natura e gli effetti del medesimo.

ART. 3.

1. Le prestazioni di cui all'articolo 2 sono a carico del Servizio sanitario nazionale se erogate in strutture o presidi del Servizio stesso, ovvero in altri con esso convenzionati.

ART. 4.

1. Chiunque pratica gli interventi di cui all'articolo 1 senza il consenso della persona su cui essi vengono eseguiti, ovvero su persona minore, è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso da persona esercente la professione sanitaria.

ART. 5.

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 4, pratica gli interventi finalizzati alla sterilizzazione senza l'osservanza delle norme di cui all'articolo 2, è punito con la reclusione sino a due anni.